



## **IACP di Avellino in liquidazione**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 22/06/2022

AVLIQ - Commissario Liquidatore

**OGGETTO: affidamento incarico di difesa all'Avvocato Elvira Spagnuolo innanzi alla Corte d'Appello avverso la sentenza n. 733/2022 emessa nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Avellino, NRG 2756/2019 - contro i Sigg.ri Vitiello Gerardo, Rotonda Francesco e Lepore Emidio**

\*\*\*\*\*

### **IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

#### **PREMESSO**

- Che con Determina Commissariale n. 242 del 2/09/2019 il Commissario Straordinario dello IACP di Avellino conferiva l'incarico di difendere l'Ente nel giudizio contro i Sigg.ri Vitiello Gerardo, Rotonda Francesco e Lepore Emidio all'Avvocato Elvira Spagnuolo, già difensore dell'Ente per i precedenti giudizi attivati dai suddetti Signori.
- Che il giorno 11/05/2022 è stato notificata all'ACERCAMPANIA n. prot. 83727, nonché alla mail della gestione liquidatoria, la nota dell'Avvocato Elvira Spagnuolo, con allegati tra gli altri, la Sentenza del giudizio in oggetto, che ha visto lo IACP di Avellino soccombere, nonché il parere dell'Avvocato medesimo sull'appellabilità della sentenza.
- Che il giorno 01/06/2022 è stato notificata, al protocollo dello IACP di Avellino in liquidazione con n. prot. 238, la nota dell'Avv. Spagnuolo che comunicava la scadenza al 24/06/2022 come termine ultimo per proporre appello.
- Che lo IACP di Avellino in liquidazione intende appellarsi a tale Sentenza.

- Che lo IACP di Avellino in liquidazione non dispone di un ufficio legale, né di un proprio regolamento né di un elenco di professionisti abilitati alla difesa dell'Ente, in questa fase l' Organo Commissariale ha prescritto che si faccia riferimento al Regolamento dell' ACER approvato con delibera del C.d'A. di tale Agenzia n. 25/57 del 2020, nonché alla short list degli avvocati esterni di tale Agenzia ;
- Che l'Avvocato Elvira Spagnuolo, C.F. SPG LVR 73H69 A509W con studio in via Circumvallazione n. 125 Avellino, del foro di Avellino, pec [elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec .it](mailto:elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it) vanta un'esperienza specifica in materia, figura tra gli avvocati compresi nell'elenco — short list - di ACER CAMPANIA nella materia del diritto civile e ha un curriculum professionale che è adeguato alla specificità dell'incarico da affidare.
- Che per continuità si è ritenuto di affidare l'incarico all'Avvocato Elvira Spagnuolo
- Che, all'uopo, è stato richiesto dall'Organo Commissariale all'Avvocato Elvira Spagnuolo di formulare un preventivo inerente il compenso per l'attività professionale per l'incarico in questione, secondo i criteri indicati dal citato Regolamento ACER e con cifre non superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli stessi criteri, per ogni singola fase processuale, cui vanno aggiunti l'elemento del 15%, a titolo di spese processuali, e le spese vive da sostenersi;
- Che il prefato professionista ha prodotto l'allegato preventivo che, come da prospetti altresì allegati, è risultato in linea con i criteri in precedenza citati.

Atteso il parere tecnico e contabile favorevole del dirigente dott. Luigi Schiavo

#### DETERMINA

Di affidare l'incarico in oggetto all'Avvocato Elvira Spagnuolo che ha accettato l'incarico e ha quantificato l'importo del proprio compenso compreso di onorario, spese generali, cpa, iva e spese vive pari ad un totale di euro 4.007,01€, così ripartito:

Importo 2.415,50 €

Spese forfettarie 15% = 362,33 €

Cassa degli Avvocati 4% su 2.777,83 = 111,11 €

Iva 22% = 635,57 €

Spese totali 482,50 € ripartiti in:

Contributo Unificato 355,50 €

Spese forfettarie per iscrizione al ruolo 27,00 €

Spese notifiche 100,00 €

1. Di dare atto che la somma totale di euro 3.371,44 è stata impegnata al cap. 1514.0 (impegno n. 3/2022) in regime di esercizio provvisorio dell'anno 2022, e l'importo relativo all'IVA è stato impegnato sul capitolo 31741.0 (impegno n.4/2022 ) dell'esercizio provvisorio del 2022.
2. Di dare atto che il professionista ha comunicato il proprio conto dedicato IBAN IT 84 J 08661 15100 000000301769.
3. Di demandare al dirigente dr Luigi Schiavo l'acquisizione della sottoscrizione, da parte di tale professionista, della convenzione di incarico, secondo lo schema approvato dal commissario liquidatore.

Dispone

la pubblicazione della presente determina sul sito dell'ENTE, nella sezione Amministrazione trasparente

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

**RUGGERO BARTOCCI**

Avellino, 22/06/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2756 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019, avente ad **oggetto: solo danni a cose**

**TRA**

**Lepore Emidio Luigi, Rotonda Francesco e Vitiello Gerardo**, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rosania

**ATTORI**

**E**

**IACP in persona del l.r.p.t.**, rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Spagnuolo

**CONVENUTO**

**E**

**Unipol in persona del l.r.p.t.**, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Famiglietti

**CONVENUTO**

**E**

**Ciccione Antonio e Merola Luciana**, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Milano

**TERZI CHIAMATI**

**E**

**Casciano Rosa**, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Castelluccio

**TERZI CHIAMATA**

**E**

**Comune di Teora in persona del Sindaco p.t.**

## **TERZO CHIAMATO CONTUMACE**

### **BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE**

Lepore Emidio Luigi, Vitiello Gerardo e Rotonda Francesco hanno convenuto in giudizio l'IACP di Avellino, nella qualità di assegnatari e conduttori di alloggi IACP di Avellino, siti in Teora (AV) alla Via P. Masini, in catasto al foglio di mappa n.14, particelle 810 e 811, costituiti da appartamenti e garage posti al piano seminterrato dell'immobile, poiché in data 17.4.2018 si verificava l'allagamento dei locali garage seminterrati provocando danni alle cose di proprietà degli attori ivi ricoverate.

Hanno evidenziato che tale evento era causato dalla ostruzione della bocca di un canale di scolo delle acque piovane situato a monte dei predetti locali seminterrati e realizzato dall'IACP in dispregio delle elementari regole di costruzione; nel realizzare l'immobile, infatti, era stato costruito un inadeguato muro di contenimento a monte con copertura ed incanalamento di un vallone, eseguendo una insufficiente imboccatura priva di griglia atta a proteggere l'imbocco da fango e materiale vegetale.

Gli attori hanno evidenziato errori progettuali e di costruzione riferibili sia all'imbocco del canale di scolo delle acque piovane provenienti da monte, certamente inadeguato ed insufficiente, sia alla inadeguata altezza del muro di contenimento, che all'ingresso dei locali seminterrati, posto di fronte al predetto imbocco del vallone. Tali predetti errori progettuali e di costruzione nella realizzazione di una insufficiente griglia posizionata all'accesso dei locali garage seminterrati e proprio l'inadeguata imboccatura del vallone e l'insufficiente griglia posta a protezione dei medesimi, provocava lo strabordo dell'acqua piovana la quale si riversava, unita a fango e residui vegetali, nei locali seminterrati sino a raggiungere, il livello dell'acqua e fango all'interno dei medesimi locali, una altezza di ben 78 cm (Cfr. rilievi fotografici allegati).

L'allagamento in parola ha provocato ingenti danni oltre che ai locali stessi anche ai suppellettili ed al mobilio e materiali vari depositati nei garage dagli istanti come da rilievi fotografici e inventari prodotti in giudizio al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.

Tale situazione era stata già accertata con sentenza n. 130/2016 resa dal tribunale di Avellino che aveva già evidenziato le inadempienze manutentive e costruttive dell'Iacp.

Hanno chiesto, pertanto, il risarcimento dei danni.

Si è costituita Iacp che ha contestato il difetto di legittimazione attiva degli attori per discrepanza dei rispettivi codici fiscali; ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; l'insussistenza delle doglianze; l'ascrizione di responsabilità in capo a terzi soggetti dei quali ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio.

Ha, poi, contestato le risultanze peritali, chiedendo la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza disposta dal Tribunale.

Ha, infine, chiesto di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della compagnia di assicurazioni Unipol, poiché la polizza n. 159951275 *“prevede, quale rischio assicurato, i danni a cose causati da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di impianti di deflusso delle acque”*.

Si è costituita Unipol la quale ha rilevato che alla sezione B delle condizioni generali di polizza è statuito che *“la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati da terzi, compresi i locatari, per morte, per le lesioni personali per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni”*.

Ha, pertanto, precisato che le cause dell'evento, in quanto derivanti dall'occlusione di un canale risultato un'opera esterna all'aria di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato, non sono coperte dall'assicurazione, facendo, altresì, presente che l'Iacp fosse già a conoscenza della situazione foriera di danno.

Nel merito ha chiesto in ogni caso il rigetto.

Casciano Rosa si è costituita in giudizio deducendo la propria estraneità ai fatti come rappresentati.

Ciccione Antonio e Merola Luciana hanno, parimenti, richiesto il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti.

La domanda è fondata.

Va, preliminarmente, evidenziato che la presente sentenza viene redatta non già tenendo conto del giudicato di cui alla sentenza n. 130/2016, poiché si tratta di eventi di allagamento diversi.

È, tuttavia, chiaro che la citata sentenza, tempestivamente depositata, può essere utilizzata come documento a supporto della presente decisione, anche in considerazione del fatto che nell'ambito del giudizio 509/2011 è stata redatta una consulenza che, in quanto proveniente da soggetto estraneo tecnicamente qualificato, può essere un utile elemento di confronto anche per la risoluzione della presente controversia.

Va, inoltre, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, per essere essi occupanti degli immobili, al di là di errori materiali nella trascrizione del codice fiscale che non inficiano la loro qualifica di occupanti.

Nel giudizio in corso è stata disposta consulenza alla quale il Tribunale si riporta, essendo stata redatta da geologo -professionista, pertanto, particolarmente qualificato nella valutazione del territorio-coadiuvato da ingegnere.

La consulenza si presenta esaustiva e completa.

In essa si specifica che gli alloggi di causa sono situati al margine sud dell'area urbanizzata comunale presso il Comune di Teora e a monte degli alloggi è presente un muro di cemento armato con altezza di circa m. 1,20 in prossimità dell'impluvio naturale che prosegue con altezza superiore, avente la funzione di contenimento e sostegno del terreno retrostante il quale è parte di un rilievo ricoperto da vegetazione arbustiva.

Anche in questa consulenza viene rilevato che in condizioni di precipitazioni meteoriche le acque di ruscellamento superficiale del rilievo vengono in parte drenate da un impluvio –o canale di scolo-formato da versanti scoscesi in terra, ricoperti da una fitta vegetazione infestante e che proseguono a valle attraverso una condotta sotterranea su cui è stata realizzata una strada asfaltata adiacente gli alloggi.

Per la raccolta delle acque di ruscellamento nell'impluvio si trovano due pozzetti in cemento, il primo profondo 2 m e il secondo profondo oltre 2 m, quest'ultimo non protetto da una griglia.

I tecnici hanno constatato una scarsa manutenzione e pulitura dell'impluvio da parte dell'ente comunale: la scarsa manutenzione e pulizia sia dell'alveo che della griglia in posizione verticale ivi esistente determinano l'ostruzione in caso di forti piogge.

Altra concausa riscontrata, è la presenza del muro di contenimento realizzato dall'Iacp in prossimità del secondo pozzetto alto circa m. 1,20, ossia la stessa quota dell'entrata del pozzetto così da ritenere logico che l'altezza del muro di contenimento, in quello specifico tratto, non sia sufficiente ad evitare un'erosione delle acque e fango in condizioni meteorologiche particolarmente intense.

Come già riscontrato nella CTU redatta nel giudizio RG 09/2011, *“alla canalizzazione doveva essere conferita una funzionalità capace di far fronte anche a precipitazioni atmosferiche copiose, notoriamente non certo infrequenti, l'inadeguatezza progettuale appare del tutto probabile per il fatto stesso che si è verificata la tracimazione. Né può individuarsi, quale causa esclusiva, la ostruzione della griglia sormontante il pozzo di caduta. Anzitutto, invero, di questa griglia non vi è notizia con riferimento al tempo della tracimazione, anzi, in citazione se ne lamenta la mancanza, circostanza questa pure non contestata. In secondo luogo, trovandosi il vallone sotto terreni fortemente acclivi, l'imbocco del pozzo doveva essere realizzato con accorgimenti tecnici tali da impedirne una ostruzione anche improvvisa, per effetto di precipitazioni massicce da monte non solo di acqua, ma anche di materiali trasportati. Ostruzione improvvisa che nella specie non può affatto escludersi, considerando la copiosità della pioggia caduta”*.

Anche il consulente nominato nel presente giudizio ha reputato necessario, *“per la mitigazione del rischio di future tracimazioni delle acque proveniente dall'impluvio a monte degli alloggi”*, eseguire:

*A) la sopraelevazione e messa in sicurezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi, di almeno 50 cm. in prossimità del 2° pozzetto;*

*B) Sostituzione della griglia soprastante il 1° pozzetto ed eliminazione di quella posizionata verticalmente, ovvero, retrostante allo stesso;*

*C) Al fine di evitare spiacevoli incidenti a persone o animali, va posizionata una griglia sopra l'imboccatura del 2° pozzetto;*

*D) la pulizia periodica sia dei pozzetti, delle griglie, nonché dell'impluvio*

Il CTU ha, pertanto, confermato l'insufficienza della griglia antistante l'accesso ai garage, la quale all'evidenza non riesce ad assorbire il flusso di acqua dal piazzale, visto che ne è

entrata una quantità tale da allagare i locali fino all'altezza di 90 centimetri nel 2010 e 78 centimetri nel 2018.

Ha, tuttavia, reso nota la concomitanza di fattori causali, ascrivibili, per le motivazioni anzidette, sia al Comune di Teora che all'Iacp convenuto.

Con riferimento ai danni, il Tribunale si riporta a quanto determinato dalla relazione peritale, in considerazione del fatto che tecnici hanno riscontrato la sussistenza di quanto dedotto dagli attori e hanno quantificato i danni in favore del Lepore nella misura di € 7936,70; del Vitiello nella misura di € 3691,00 e del Rotonda nella misura di € 4498,69.

Alla corresponsione di tali somme saranno tenuti, nella misura del 50% ciascuno, l'Iacp e il Comune di Teora.

Su tali somme verrà calcolata la rivalutazione dal giorno del sinistro all'attualità in base agli indici Istat e sulla somma via via rivalutata vanno riconosciuti quale ristoro del lucro cessante per il ritardato conseguimento del risarcimento, gli interessi al tasso legale fino alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta. Sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi, liquidato come in dispositivo, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.

Non può essere accolta la domanda di rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazioni poiché nella polizza prodotta da Unipol –segnatamente all'art. 25, sezione B-, si prevede l'espressa esclusione dei danni risultanti da opere esterne all'area di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato quale quello di specie.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) in accoglimento della domanda, condanna Iacp e il Comune di Teora in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei danni che si liquidano in € 8166,70 in favore di Lepore Emidio Luigi; € 3921,00 in favore di Vitiello Gerardo ed € 4728,69 in favore di Rotonda Francesco, nella misura della metà ciascuno, oltre rivalutazione dal giorno del sinistro all'attualità in base agli indici Istat e sulla somma via via rivalutata vanno riconosciuti quale ristoro del lucro cessante per il

ritardato conseguimento del risarcimento, gli interessi al tasso legale fino alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta. Sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi, liquidato come in dispositivo, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;

2) condanna Iacp in persona del l.r.p.t. e il Comune di Teora al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 270,00 per esborsi –oltre oneri CTU già liquidati come da separato decreto- ed € 4835,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Antonio Rosania dichiaratosi anticipatario;

3) rigetta ogni altra domanda;

4) condanna Iacp in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti costituite che si liquidano, per ciascuna, in € 30,00 per esborsi ed € 2200,00 per compenso professionale oltre Iva e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione agli avvocati distrattari.

Così deciso in Avellino in data 26.4.2022

**IL GIUDICE**

**Dott.ssa Maria Iandiorio**

Via Circumvallazione n.125 – 83100 Avellino  
tel./fax 082530453; mob. 3478621764  
CF : SPG LVR 73H69 A509W P.IVA: 02387170646  
Pec: [elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it](mailto:elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it);  
email: [elviraspagnuolo73@gmail.com](mailto:elviraspagnuolo73@gmail.com)

---

*Avellino, 10 maggio 2022*

Acer Campania, dip. Avellino

Già IACP della Provincia di Avellino

---

*Inviata via pec da [elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it](mailto:elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it)*

---

**A:** pec a: [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it); [acer.dip.av@pec.it](mailto:acer.dip.av@pec.it);  
mail ordinaria a: [segreteria.liquidazione.IAACCPP@iacpnapoli.it](mailto:segreteria.liquidazione.IAACCPP@iacpnapoli.it)

---

inviata

---

**OGGETTO: NRG 2756/2019 IACP AVELLINO C/ VITIELLO GERARDO E ALTRI, PARERE SU APPELLABILITA' SENTENZA DEL 28.04.2022**

---

Premesso che gli attori e un terzo chiamato inviavano via pec sentenza e notula delle rispettive competenze, omettendo la notificazione del titolo ex l.53/94 ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, che, altrimenti sarebbe spirato al 28.05.2022; che tuttavia ritengo doveroso trasmettere il mio parere sull'appellabilità della prefata sentenza, anche considerato che in data 06.05.2022 venivo contattata per le vie brevi dall'avv. Restaino, per conto del Comune di Teora rimasto contumace, il quale mi notiziava che il legale degli attori (Avv. Rosania) contestualmente all'espletamento dell'incarico giudiziale versava in una situazione di conflitto di interessi, risultando sino a tutto il 2021 e a far data dal 2018 legale del Comune medesimo per tutti gli affari giudiziali e stragiudiziali del medesimo e che la contumacia del Comune era da ascrivere ad un'omessa valutazione del legale medesimo afferente la costituzione in giudizio del Comune.

con la presente trasmetto le mie osservazioni afferenti la sentenza allegata:

1. **eccezione di giudicato sollevata da parte attorea:** Il GI ha ritenuto infondata l'eccezione, almeno formalmente, aderendo alle contestazioni sul punto formulate dallo IACP, pur utilizzando la sentenza definitiva del giudizio NRG 509/2011 quale documento probatorio;
2. **eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dallo IACP:** il GI la rigetta assumendo che nonostante l'errore dei codici fiscali gli attori risultano in ogni caso occupanti degli alloggi. Si fa constare di aver prodotto in giudizio contratti di assegnazione con assegnatari aventi codici fiscali diversi da quelli indicati dagli odierni attori e tale circostanza non si ritiene possa essere superata dalla circostanza di fatto dell'occupazione, neanche dedotta in contestazione da parte attrice, anche

Via Circumvallazione n.125 – 83100 Avellino  
tel./fax 082530453; mob. 3478621764  
CF : SPG LVR 73H69 A509W P.IVA: 02387170646  
Pec: elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it;  
email: elviraspagnuolo73@gmail.com

---

considerato che l'assenza di valido titolo di godimento osta all'occupazione e alla richiesta dei conseguenti danni determinati da inadempimento del locatore.

3. **Esautività e completezza della consulenza e conseguente ritenuta fondatezza della domanda attorea:** il GI aderisce pedissequamente alla consulenza invero ritenuta dallo scrivente scarna e contraddittoria, la quale individua quali concause degli eventi di danno lamentati la scarsa manutenzione dell'impluvio naturale posto a monte dell'edificato e l'inidonea altezza del muro di contenimento posto a confine dell'edificato medesimo. Sul punto tanto nella CTP, che nelle memorie conclusionali, l'IACP ha ribadito l'indisponibilità ab origine nella gestione e/o regimentazione delle acque provenienti da monte, costituenti non un canale naturale ma un corso d'acqua inserito nella carta dei vincoli dal Comune di Teora; ha altresì precisato non avere il Comune di Teora richiesto al momento dell'occupazione dell'area da parte dell'IACP alcuna opera di bonifica e/o regimentazione delle acque; non essere stato progettato il muro di confine per assolvere la funzione di contenimento a deflussi non regimentati di acque, ma solo a contenere la spinta del terreno; Ha ribadito e provato essere in ogni caso responsabile anche per la manutenzione del muro medesimo il Comune di Teora e non lo IACP, stante la delibera di consiglio comunale del 26.08.1966 con la quale si autorizzava il ritratto tacito al Comune di tutte le aree originariamente occupate dall'IACP per l'edificazione al netto delle sole palazzine edificate in una alle strette pertinenze delle stesse. Ancora, ripetutamente ed invano, è stato richiesto al CTU di verificare quale fosse stato il deflusso di acqua al momento della verifica del sinistro, sono stati prodotti in giudizio i dati pluviometrici attestanti che a quella data nel Comune di Teora si verificava un apporto di acqua eccezionale e non semplicemente copioso o consistente. Ma sul punto il CTU ha taciuto e il GI ha assecondato tale inerzia.
4. **Quantificazione dei danni:** il GI si è pedissequamente riportato ad una CTU che non ha tenuto conto né della specifica destinazione dei locali terranei dagli attori adibiti a deposito, né dell'omessa stima del valore dei beni come usati, né del concorso del fatto colposo degli attori, i quali, pur essendo diffidati dall'IACP a rimuovere masserizie ed oggetti non idonei ad essere tenuti nei locali terranei hanno continuato a utilizzare come deposito locali destinati a garage.  
Si ritiene pertanto ci siano validi motivi di appellare la sentenza allegata.  
tanto si doveva

*Avellino, 10.05.2022*

*File firmato digitalmente*

Via Circumvallazione n.125 – 83100 Avellino  
tel./fax 082530453; mob. 3478621764  
CF : SPG LVR 73H69 A509W P.IVA: 02387170646  
Pec: elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it;  
email: elviraspagnuolo73@gmail.com

*Avellino, 21 giugno 2022*

IACP in liquidazione

Inviata con mail ordinaria a [segreteria.liquidazione.IAACCPP@iacnapoli.it](mailto:segreteria.liquidazione.IAACCPP@iacnapoli.it)

**OGGETTO: PREVENTIVO COMPETENZE LEGALI INSTAURANDO GIUDIZIO DI APPELLO  
AVVERSO SENT. 733/2022 RESA NEL GIUDIZIO NRG 2756/2019**

All'attenzione del commissario alla liquidazione,

in riscontro alla richiesta pervenuta in data odierna per le vie brevi da parte della dott.ssa Costa, la quale mi notiziava della volontà dell'Ente in indirizzo di proporre appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, comunicatavi via pec in data 10.05.2022, in una al parere sull'appellabilità della stessa, e nuovamente comunicata con pec del 31.05.2022, in una alla notifica ex l. 53/1994 effettuata dal terzo chiamato Unipol sai Assicurazioni s.p.a. in data 26.05.2022, con conseguente decadenza dall'impugnazione al 25.06.2022,

Dichiaro di essere iscritta nell'elenco avvocati dell'ACER Campania.

Rappresento la mia disponibilità ad accettare l'incarico di rappresentanza legale dell'ente in indirizzo, consapevole dell'urgenza dello svolgimento dell'incarico necessitata dall'imminente spirare del termine.

Manifesto la mia disponibilità a quantificare gli onorari a maturarsi ex art. 6 del regolamento ACER, allegato alla delibera nr. 25/57, che, per l'effetto si quantificano come di seguito:

valore € 26.000,00	D.M.55/2014	Reg. ACER art. 6 %	Reg. Acer art. 6 €
Fase di studio	€ 1.080,00	-50%	€ 540,00
Fase introduttiva	€ 877,00	-50%	€ 439,00
Fase istruttoria/trattazione	€ 1.755,00	-70%	€ 1.229,00
Fase decisoria	€ 1.820,00	-50%	€ 910,00
			€ 3.118,00*

\* oltre spese vive documentate (es. spese di notifica, spese trasferta), spese generali (€ 467,70) Cassa Avvocati (€ 143,43), Iva al 22% (€ 820,41) come per legge.

# Studio legale avv. Elvira Spagnuolo

Via Circumvallazione n.125 – 83100 Avellino  
tel./fax 082530453; mob. 3478621764  
CF : SPG LVR 73H69 A509W P.IVA: 02387170646  
Pec: elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it;  
email: elviraspagnuolo73@gmail.com

Comunico che le spese di introduzione del giudizio sono le seguenti:

<b>valore € 26.000,00</b>	
<b>Contributo unificato</b>	€ 355,50
<b>Spese forfettizzate al momento dell'iscrizione a ruolo</b>	€ 27,00
<b>Spese notifica</b>	€ 100,00
<b>Totale</b>	€ 482,50

Chiedo pertanto, ex art. 6 bis, reg. cit. di riconoscere alla scrivente all'atto del conferimento dell'incarico un acconto pari alle spese di introduzione del giudizio ovvero di trasmettere alla scrivente ricevuta del pagamento telematico effettuato in proprio dall'ente del contributo unificato e delle spese forfettizzate (ricordo in proposito che il pagamento telematico può essere eseguito solo tramite servizio ad accesso libero sul portale PST giustizia della voce Pagamenti/Pago PA del quale allego screenshot).

In ogni caso chiedo di riconoscere, anche in ragione dell'urgenza richiesta nell'espletamento dell'incarico, l'anticipo del 20% dell'onorario previsto.

Sollecito l'immediata emanazione della determina di conferimento incarico e l'immediata sottoscrizione della procura alle liti, che invio in allegato in formato word da completare con i dati mancanti, stante la necessità di procedere alla notifica dell'atto di appello entro e non oltre il 24.06.2022.

Tanto si doveva

File firmato digitalmente



Via Circumvallazione n.125 – 83100 Avellino  
tel./fax 082530453; mob. 3478621764  
CF : SPG LVR 73H69 A509W P.IVA: 02387170646  
Pec: [elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it](mailto:elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinopec.it);  
email: [elviraspagnuolo73@gmail.com](mailto:elviraspagnuolo73@gmail.com)

---

*Avellino, 21 giugno 2022*

IACP in liquidazione

---

Inviata con mail ordinaria a [segreteria.liquidazione.IIAACPP@iacpnapoli.it](mailto:segreteria.liquidazione.IIAACPP@iacpnapoli.it)

---

**OGGETTO: PREVENTIVO COMPETENZE LEGALI INSTAURANDO GIUDIZIO DI APPELLO  
AVVERSO SENT. 733/2022 RESA NEL GIUDIZIO NRG 2756/2019\_RETTIFICA**

---

All'attenzione del commissario alla liquidazione,

A parziale rettifica della nota inviata in data odierna, constatato che il regolamento Acer determina gli onorari a corrispondersi per la fase istruttoria applicando una riduzione del 70% dei parametri medi e non limitando la diminuzione al 70% del parametro, come previsto, invece dal D.M. vigente 37/2018, pur manifestando riserve, stante l'ultimo comma dell'art. 6 del regolamento citato, riduco la voce relativa alla fase istruttoria a € 526,50 in luogo di € 1.228,50.

Per l'effetto il totale dovuto ammonta a € 2.415,50 \* oltre spese vive documentate (es. spese di notifica, spese trasferta), spese generali (€ 362,33) Cassa Avvocati (€ 111,11), Iva al 22% (€ 635,57) come per legge.

Tanto si doveva

*File firmato digitalmente*



Avv Spagnuolo atto di appello avverso la sentenza n. 733/2022 emessa nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Avellino, NRG 2756/2019

Scaglione fino a 26.000,00 €	D.M. 55/2014	Reg. Acer art 6	Importo derivato
Fase di studio	1.080,00 €	-50%	540,00 €
Fase introduttiva	877,00 €	-50%	439,00 €
Fase istruttoria /trattazione	1755,00 €	-70%	526,50 €
Fase decisoria	1820,00 €	-50%	910,00 €
			<b>2.415,5 €</b>

Importo 2.415,50 €

Spese forfettarie 15% = 362,33 €

Importo totale 2.777,83 €

Cassa degli Avvocati 4% su 2.777,83 = 111,11 €

Sommano 2.888,94 €

Iva 22% = 635,57 €

Spese:

Contributo Unificato 355,50 €

Spese forfettarie per iscrizione al ruolo 27,00 €

Spese notifiche 100,00 €

Totale spese 482,50 €

**L'impegno è pari 4.007,01€**